

PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE - STATUTO

Deliberazione del Consiglio Direttivo 2 marzo 1996 n.15

Titolo I Principi generali

Articolo 1 Natura giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, di seguito denominato Ente Parco, è Ente con personalità di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, numero 394.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Santo Stefano d'Aspromonte località Gambarie.
3. L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
4. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, numero 70.

Articolo 2 Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze, in base alle normative di legge e ai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Calabria e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. 14 gennaio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 73 del 29 marzo 1994.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Articolo 3

Attribuzioni e finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:

a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;

b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico culturale artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo, la copertura vegetale;

c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;

d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

2. L'Ente Parco assume, inoltre, tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:

a) ripristinare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;

c) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

3. Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco e delle Comunità Montane qualora delegate ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge 97/94, dai rispettivi Comuni membri, per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate all'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, numero 394, e precisamente:

- a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitativi rurali;
- c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro – silvo – pastorali);
- e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- f) interventi nel settore dell'agriturismo;
- g) svolgimento di attività sportive compatibili;
- h) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

4. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 del richiamato articolo 7 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

5. Inoltre l'Ente favorisce interventi finalizzati:

- a) all'equilibrato regime delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- b) al recupero ed alla valorizzazione delle attività etniche, linguistiche, folcloristiche e dell'artigianato di produzione.

Articolo 4

Nome simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale dell'Aspromonte" e con l'emblema approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema

3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 Dicembre 1991, numero 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

Articolo 5

Attività didattiche, di studio e di ricerca

1. L'Ente Parco, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e allo scopo di privilegiare iniziative culturali, favorisce e promuove attività didattiche, di studio e di ricerca, instaurando rapporti di collaborazione con le Università della Calabria con altre istituzioni scientifiche operanti nel territorio.

Articolo 6

Trasparenza

1. L'Ente Parco svolge la propria azione ed articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

Articolo 7

Sviluppo socio economico

1. L'Ente Parco favorisce, nel proprio territorio, iniziative di Enti Locali, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, nonché di privati al fine di potenziare le risorse presenti nel territorio, garantendo un ordinato processo di sviluppo socio economico delle popolazioni del Parco, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori esistenti.

2. L'Ente Parco promuove la tutela della cultura e della identità delle Comunità locali, elementi integratori del patrimonio naturale e adotta iniziative volte al sostegno dell'occupazione, in particolare di quella giovanile, favorendo la qualificazione e la riqualificazione professionale

Titolo II Organi

Articolo 8 Organi del Parco

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la Comunità del Parco.

2. Gli organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni ed i loro membri possono essere confermati una sola volta.

Articolo 9 Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Calabria.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le finzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

5. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni

caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

6. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, numero 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. D. 14 aprile 1910, numero 639.

7. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;

b) assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.

8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

9. In relazione ad esigenze organizzative per garantire lo snellimento di procedure connesse al conseguimento degli obiettivi gestionali e delle finalità istitutive del Parco, il Presidente può delegare a singoli componenti della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo la cura di specifici settori di attività dell'Ente e può revocare la delega stessa.

10. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente eseguibili.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato

dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.

3. Le dimissioni da consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente dell'Ente ed hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella prima seduta e il Consiglio ne prende atto.

Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

4. Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente dalla carica di consigliere, il Presidente richiede la sostituzione al Ministro dell'Ambiente nei modi di legge.

6. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Parco e può essere altresì invitato, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

7. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, numero 394, il Consiglio Direttivo è legittimamente costituito ed insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:

a) qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;

b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

ARTICOLO 11

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:

a) dal Presidente;

b) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica;

c) per deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta Esecutiva.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:

a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, oppure essere spedito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere trasmesso a mezzo telegramma o fax.

6. All'avviso di convocazione devono essere allegati, per quanto possibile, i documenti istruttori relativi a ciascun punto all'ordine del giorno e, comunque, copia del verbale della seduta precedente.

7. In ogni caso, due giorni prima dell'adunanza debbono essere messi a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria del Presidente, gli atti relativi alle pratiche all'ordine del giorno.

8. Ciascun consigliere ha diritto di proporre la discussione di argomenti speciali, che devono essere posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la Sede legale dell'Ente Parco. Può riunirsi anche in Sedi operative dell'Ente per esigenze particolari.

Articolo 12

Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età presente.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;

 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 13

Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Immediata eseguibilità

1. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese, con esclusione dei casi previsti dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

3. I consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di

interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14

Verbalizzazione, pubblicazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Direttore del Parco, dal Presidente o da chi presiede la seduta in sua assenza e dal dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione.

2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il controllo sugli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, numero 70, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono, comunque, pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione, per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i casi e i termini di cui agli articoli 29 e 30 sopra richiamati e la facoltà di renderle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

4. Le deliberazioni sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività e agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 15

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 del dettato costituzionale, oltretutto ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti con le procedure e le maggioranze previste rispettivamente nei successivi articoli 16 e 18.

3. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, ai seguenti atti:

a) elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione o l'abrogazione del medesimo;

b) delibera l'emblema del Parco;

e) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;

d) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;

e) predisporre il Piano del Parco e compie gli atti successivi indicati dall'articolo 12 della legge 394/91;

f) adotta il regolamento del Parco, previsto dall'articolo li della legge 394/91;

g) esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della legge 394/91, elaborato dalla Comunità del Parco;

h) delibera la proposta di pianta organica e le sue variazioni;

i) delibera i regolamenti interni e quelli a rilevanza esterna, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Ente Parco;

l) delibera l'intervento, quando lo ritenga opportuno e necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco o che producano, comunque, danni all'Ente Parco ed esercita la facoltà di decidere la proposizione di ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, lesivi delle finalità istitutive e degli interessi dell'Ente;

m) ratifica le deliberazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 9 della legge 394/ 91;

n) delibera i bilanci preventivi annuali, le loro variazioni ed assestamenti e i conti consuntivi;

- o) delibera in ordine al nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 394/91;
- p) delibera la delega di singoli atti e funzioni, di propria competenza, ad altri organi dell'Ente;
- q) delibera in ordine agli indennizzi e risarcimenti, nonché agli acquisti e alle locazioni di immobili nel Parco, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo i disposti dell'articolo 15 della legge 394/91;
- r) delibera l'assunzione di mutui, ipotecari o garantiti con delega sui trasferimenti statali di appartenenza;
- s) delibera la promozione e/o la partecipazione a società, consorzi, associazioni ed accordi di programma;
- t) delibera in ordine alla istituzione di Commissioni permanenti nel suo seno, od Commissioni per specifici argomenti, con funzioni istruttorie e/o consultive e, ove necessario, di un comitato tecnico scientifico di supporto alle attività dell'Ente, di cui alla legge 394/91, disciplinandone la composizione, il numero, la durata, le materie di competenza, il funzionamento, il gettone di presenza e l'eventuale rimborso spese;
- u) delibera in ordine ai referendum consultivi promossi dall'Ente e da Comitati;
- v) delibera in ordine alla organizzazione, eventualmente di intesa con la Regione Calabria, o con altri Enti, di corsi di formazione;
- z) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Articolo 16

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Ente Parco è eletto, a votazione palese, dal Consiglio Direttivo insediato nella sua interezza nel corso della prima adunanza, tra i suoi membri, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di cui al comma 1, la votazione si ripete per una sola volta nella stessa seduta.

3. Qualora anche in tale votazione non si raggiunga la maggioranza prevista, nella seduta successiva è eletto Vice – Presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica.

Se nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica, risulta eletto il candidato che nella votazione immediatamente ripetuta riporti il maggior numero di voti.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento.

5. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva.

Articolo 17

Giunta Esecutiva: composizione

1. La Giunta Esecutiva è così composta:

a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;

b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;

c) tre membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri in carica.

Articolo 18

Elezione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo insediato nella sua interezza, nel corso della prima adunanza, a votazione palese tra i suoi membri, dopo l'elezione del Vice Presidente, con le modalità che seguono.

2. Non può procedersi all'elezione della Giunta Esecutiva se non sia stato eletto il Vice Presidente.

3. L'elezione della Giunta Esecutiva avviene con votazione nella quale ogni consigliere può esprimere fino a due preferenze.

4. Per l'elezione della Giunta Esecutiva è necessario che ogni singolo candidato ottenga la maggioranza dei voti dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di cui al comma 4, la votazione si ripete per una volta nella stessa seduta.

6. Qualora anche in tale votazione non sia raggiunta la maggioranza prevista, nella successiva seduta l'elezione avviene se ogni candidato ottenga la maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione. Se neppure tale maggioranza venga conseguita, risultano eletti i tre consiglieri che, nella votazione immediatamente ripetuta, riportino il maggior numero di voti.

7. I consiglieri eletti componenti della Giunta Esecutiva possono essere revocati con apposita mozione motivata, discussa e votata dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

8. In caso di revoca, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione della nuova Giunta Esecutiva, con le modalità previste nel presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro quindici giorni.

ARTICOLO 19

Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta al mese o entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o fax.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quando ricorrano motivi di urgenza, la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

5. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, senza diritto al voto.

Articolo 20

Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente e, se anche questi è assente, il membro più anziano di età.
3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese ed, in' caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. I membri della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta nè la decadenza nè le dimissioni della stessa.
7. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Articolo 21

Verbalizzazione, pubblicazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Il verbale delle sedute della Giunta Esecutiva è redatto, in forma sommaria, dal dipendente incaricato dall'Ente ed è sottoscritto dallo stesso, dal Direttore del Parco e dal Presidente, o da chi presiede in sua sostituzione.
2. Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, numero 70. Le deliberazioni sono comunque pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

4. Le deliberazioni sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 22

Cessazione dei singoli componenti la Giunta Esecutiva

1. A seguito di cessazione dalle funzioni dei singoli componenti la Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, a causa di dimissioni o decadenza, o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità previste dagli articoli 16 e 18.

2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.

Articolo 23

Funzioni della Giunta Esecutiva

1. Alla Giunta, organo esecutivo dell'Ente Parco, compete:

a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;

b) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo;

d) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;

e) l'assunzione di ogni altro provvedimento non riservato espressamente alla competenza di altri Organi.

2. Di ciascuna deliberazione della Giunta è data comunicazione a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Ministro del Tesoro con le modalità previste dall'articolo 9, comma 10, della legge numero 394/91.

Articolo 25

Funzioni del Collegio dei Revisori

1. Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esercita il riscontro amministrativo contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme vigenti per gli enti pubblici non economici e sulla base del regolamento di contabilità dell'Ente;

b) vigila sulla gestione finanziaria e contabile;

c) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente, atte stando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

Articolo 26

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Calabria, dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

3. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

4. La Comunità è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Ente Parco.

5. Alle sedute della Comunità del Parco può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente Parco che può delegare il Vice Presidente o un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 27

Comunità del Parco: funzioni

1. La Comunità del Parco:

a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco provvedendo a segnalarli al Ministero dell'Ambiente: la designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene con voto limitato a tre;

b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Calabria, e vigila sulla sua attuazione;

c) esprime parere obbligatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente;

d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;

e) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco;

f) esprime il proprio parere obbligatorio su questioni di indirizzo programmatico a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo del Parco;

g) adotta il regolamento di organizzazione.

I pareri di cui alla lettera c),d), e), f), sono espressi secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, numero 24,1.

Articolo 28

Indennità e gettoni di presenza

1. Al Presidente dell'Ente Parco, al Vice Presidente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente, oltre ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dipendenti pubblici.
2. Ai componenti degli organi di cui all'articolo 8 del presente Statuto spetta comunque, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al precedente comma.
3. Ai componenti il Comitato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 394/91 e ai componenti di Commissioni permanenti o di Commissioni su specifici argomenti con funzioni istruttorie e/o consultive, istituite dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ai sensi dell'articolo 15 lettera t) del presente Statuto, e a coloro che siano chiamati emporaneamente a parteciparvi, spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, oltre al rimborso delle eventuali spese.
4. Ai fini del rimborso spese, l'uso del mezzo proprio, che è sempre autorizzato, è regolato dalla legge.
5. Indennità di carica, gettone di presenza e rimborsi spese sono erogati a favore degli aventi titolo con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco.

Titolo III

Organizzazione degli Uffici e del personale

Articolo 29

Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici dell'Ente Parco è stabilita con apposito regolamento. Detta organizzazione è improntata, in relazione agli obiettivi programmatici e alle esigenze degli insediamenti antropici, a principi di funzionalità ed economicità di gestione e a criteri di professionalità e responsabilità.
2. Per la disciplina dell'organizzazione degli uffici e del personale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 20 marzo 1975, n. 70 e 7 agosto 1990, n. 241,

nonchè nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. L'organizzazione dell'Ente Parco è ordinata secondo i seguenti criteri:

- a) previsione di un Direttore ai sensi dell'articolo 9, comma li, della legge 6 dicembre 1991, numero 394;
- b) previsione di un Funzionario capo;
- c) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- d) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
- e) trasparenza mediante un'apposita struttura, che garantisca il diritto all'informazione dei cittadini;
- f) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il buon risultato dell'attività lavorativa.

Articolo 30

Pianta organica

1. La pianta organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate al Parco.

Articolo 31

Direttore

1.11 Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'articolo 9, comma li, della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica amministrazione, che si intendono integralmente qui trascritte, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

- b) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- c) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- d) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
- e) partecipa, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive, con il Presidente, e il dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione, gli atti deliberativi ed il verbale;
- f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva;

3. Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.

4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione, con annessa potestà decisionale, sono attribuiti dal Presidente, per un periodo non superiore a tre mesi, al Funzionario Capo con le modalità di cui al successivo articolo 32.

Articolo 32 Personale dell'Ente Parco

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore. In tale ambito le funzioni di Vice direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.

2. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

3. L'Ente Parco può avvalersi, altresì, previa convocazione con il Ministro della Difesa, di personale che presta servizio sostitutivo civile.

4. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dell'Ente Parco, il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di consulenti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi consigli o ordini professionali.

Articolo 33 Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato, con le strutture e con il personale dislocati presso l'Ente Parco ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge 394/91.

2.11 personale così dislocato dipende funzionalmente dall'Ente Parco e risponde, per la sua attività all'interno del Parco, al Direttore.

3. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente, su proposta del Direttore, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente previa accettazione di questi ultimi in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che da luogo al connesso trattamento economico.

Articolo 34 Formazione professionale

1. L'Ente Parco favorisce il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

2. L'Ente Parco organizza, altresì, d'intesa con altre amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di "guida del Parco".

Articolo 35

Tutela dei diritti

1. L'Ente Parco, per la tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai componenti del Consiglio Direttivo, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente ed a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

Titolo IV

Strumenti di gestione ed organizzazione del Parco

Articolo 36

Regolamento del Parco

1. Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento del Parco, previsto dall'articolo li della legge 6 dicembre 1991, numero 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione sentita la Consulta e previo parere degli Enti locali interessati e da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

3. Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 37

Piano per il Parco

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco predisporre il Piano per il Parco di cui all'articolo 12

della legge 6 dicembre 1991, numero 394, che viene inviato alla Regione Calabria per essere adottato, sentiti gli enti locali interessati.

2. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

3. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.

4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

5. In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

6. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

7. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

8. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 38

Piano pluriennale economico e sociale

1. La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

2. Il Piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Regione ed approvato nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

3. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

4. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Ente Parco e Regione, la questione del Piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

5. Il piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 39

Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

Articolo 40

Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica; l'Ente provvede, altresì, all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro silvo pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, numero 394.

3. Il regolamento di cui all'articolo 37 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Articolo 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta Esecutiva.

Articolo 42

Aree con tigue

i. Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione per la individuazione e la definizione ai aree contigue al Parco di cui all'articolo 32 della legge 6dicembre1991, numero 394.

2. L'Ente Parco partecipa altresì con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alla aree contigue cui al comma 1.

Articolo 43

Risorse dell'Ente Parco

1. La legge riconosce all'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello Stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
- T
- c) i contributi di altri Enti pubblici;
- d) i contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
- e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3, legge 2 agosto 1982, numero 512 e successive modificazioni;
- t) gli eventuali redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di private e le altre entrate derivanti da servizi resi;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni e dei risarcimenti derivanti da inosservanza di norme di legge e/o regolamentari;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco;

3. Ai sensi degli articoli 16 e 37 legge 394/91, all'Ente Parco è assicurato il relativo regime delle agevolazioni e detrazioni fiscali.

Articolo 44

Amministrazione finanziaria e contabilità

Gli atti di amministrazione finanziaria e di contabilità dell'Ente Parco sono regolati dal D.P.R. 18 dicembre 1979, numero 696 e dagli altri regolamenti che saranno adottati dall'Ente, con deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto del richiamato D.P.R. numero 696/79 e delle altre normative dello Stato e di quelle della Unione Europea recepite e vigenti nello Stato.

Titolo V Pubblicità, diritto di accesso e partecipazione dei cittadini

Articolo 45

Pubblicazione degli atti

1. L'Ente Parco si dota, presso la propria sede, di un Albo Pretorio sul quale vengono pubblicate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, i provvedimenti del Presidente nonché gli atti e avvisi la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire facilità ed integralità di lettura.
3. Il Direttore del Parco provvede affinché gli atti vengano affissi all'albo e certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 46

Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ed accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamenti governativi e di quelli per i quali l'accesso possa essere causa, a giudizio del Consiglio Direttivo, di grave danno per l'Ente.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso verranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, numero 241.

Articolo 47

Partecipazione dei cittadini

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce, ai cittadini residenti, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di partecipare, con istanze, petizioni e proposte alle attività dell'Ente.
2. Con apposito regolamento del Consiglio Direttivo saranno previsti i

contenuti e le modalità di ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali o di comuni necessità o a chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

Articolo 48 Consultazioni

1. L'Ente Parco promuove e favorisce consultazioni della popolazione residente, in ordine a proposte, problemi e iniziative che riguardino la tutela dei diritti ed interessi diretti e diffusi dei cittadini.

2. Le modalità di effettuazione delle consultazioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 49 Azione popolare

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco possono esercitare, innanzi alle giurisdizioni competenti, le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente Parco, per tutelare interessi generali della Comunità, quando l'Ente Parco rimane inerte e non ne assume la difesa.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha proposto l'azione e il ricorso.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 50 Utilizzazione provvisoria di personale

1. Fino alla copertura dei posti nelle figure e funzioni previste dalla pianta organica, l'Ente Parco può avvalersi di personale comandato dallo Stato, dagli Enti pubblici, anche economici, o assunto mediante contratto a termine o convenzionato.

Articolo 51
Revisione dello Statuto

1. La revisione parziale o totale del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo con le modalità e con la maggioranza qualificata prevista dal precedente articolo 13, comma 2.

2. Le modifiche statutarie sono soggette alla stessa procedura prevista per l'adozione dalla legge 394/91.